

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5726

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANZINGER, ALAGNA, AZZARO, CAFARELLI, CARIA, MANCINI  
GIACOMO, ROSSI DI MONTELERA, VAIRO**

*Presentata il 31 maggio 1991*

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 28 luglio 1991 scade il termine finale assegnato dalla legge 23 marzo 1988, n. 94, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari per completare la propria attività e per presentare al Parlamento gli atti conclusivi.

L'attività sin qui svolta dalla Commissione è stata rappresentata oltre che nelle due relazioni annuali trasmesse alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, anche in ripetute relazioni frutto di ricerche tematiche e di indagini mirate ad approfondire argomenti particolarmente urgenti e rilevanti nell'ambito dei compiti della Commissione.

Si è trattato in particolare di verificare il grado di attuazione delle leggi e degli indirizzi parlamentari tesi ad interdire il fenomeno della criminalità organizzata, di formulare nuove proposte di carattere legislativo ed amministrativo così da meglio adeguare normativa e pubblica attività all'impegno di contrastare il fenomeno mafioso, di valutare le dinamiche della criminalità organizzata e le sue trasformazioni ed infine, di riferire compiutamente dell'attività svolta al Parlamento.

La complessità dell'oggetto dell'inchiesta della Commissione, il sempre più allarmante sviluppo e aggravamento dei fatti di delinquenza a vario titolo collega-

bili con le organizzazioni della grande criminalità nel nostro Paese ed in Europa, l'utilità del lavoro svolto dalla Commissione sino al termine odierno e soprattutto l'esigenza di non interrompere un'indagine che ha portato e può portare per il futuro utili frutti per l'attività parlamentare, per gli orientamenti del Governo e per l'informazione della pubblica opinione, consigliamo di non interrompere il corso dei lavori della Commissione e dunque di prorogare sino al 30 giugno 1992 il termine previsto dalla legge istitutiva della Commissione stessa.

Vi sarebbe così modo, non soltanto di verificare l'efficacia di nuovi strumenti per la trasparenza e la moralizzazione pubblica suggeriti dalla Commissione (si confronti il codice di autoregolamentazione dei partiti per la designazione di

candidati alle elezioni o alle nomine di cariche pubbliche) ma anche di completare un quadro di analisi sulle ragioni di un così diffuso inquinamento della vita civile del nostro Paese e di un così massiccio attentato criminale all'intera società.

Un ulteriore periodo di attività permetterebbe infine di trasmettere anche alla prossima legislatura elementi conoscitivi e proposte politico-istituzionali utili a fronteggiare con maggiore padronanza una così pericolosa aggressione criminale alla sicurezza della Repubblica e dei suoi cittadini.

La proposta di legge si compendia quindi nella semplice proroga del termine di scadenza dell'attività della commissione permanendo in capo alla stessa ogni prerogativa e funzione attuale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n 94, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992.

### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.